



MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e
i Servizi – Servizio Centrale Camere di Commercio –
Ufficio B3 “Finanza camerale”

Roma,
00187 – Via Sallustiana, 53

Prot. n.

Risposta al Foglio n.

del

Alle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
LORO SEDI

Al Ministero dell’Economia e delle
Finanze

IGF

Via XX Settembre

00100 ROMA

All’Unione italiana delle camere di
commercio.

Piazza Sallustio, 21

00187 ROMA

Lettera circolare

A INFOCAMERE

Sede di Roma

Sede di Padova

Istituto G. Tagliacarne

Via Appia Pignatelli n.63

00178 ROMA

Oggetto: Decreto 29 novembre 2004 – Aggiornamento delle tariffe dei diritti di
segreteria

.....
Diritto di cui al punto 1.1, 1.2 e 1.3

Nella nota di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 è stato chiarito che tali diritti si
applicano anche all’albo imprese esercenti servizi di smaltimenti rifiuti.

In proposito questo Ufficio ritiene di chiarire che nel caso di tale albo gli
atti vengono ancora trasmessi con modalità cartacea.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente, emanato di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406 stabilisce, inoltre, all'articolo 21 che le domande di iscrizione, variazione o cancellazione dall'albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria.

Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di commercio, quindi in relazione alla tabella A.

E' necessario ricordare che l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 prevede che le domande, le denunce e gli atti di accompagnamento presentati all'Ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentati dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 7.12.1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15.03.1997, n. 59.

Pertanto questo Ufficio non ha potuto più prevedere diritti di segreteria per lo svolgimento, da parte delle società e degli altri enti collettivi, di adempimenti su modello cartaceo, poiché agli stessi adempimenti si provvede su supporto informatico digitale e per via telematica.

Pertanto, nell'attesa che si completi la sperimentazione della presentazione delle istanze all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con modalità informatiche e telematiche, l'ammontare del diritto di segreteria delle istanze presentate dalle società ed enti collettivi con modalità cartacee all'Albo è pari a quello previsto alle denunce su supporto informatico digitale di cui alla voce 1.1 e alla voce 3.1 stabilite nella tabella A.

Per le imprese individuali e soggetti solo REA, l'ammontare del diritto di segreteria che deve essere corrisposto è quello previsto nella tabella A, alla voce 4 ed alla voce 5.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Spigarelli)